



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Civile di Bari, Sezione distaccata di Bitonto, in composizione monocratica nella persona del giudice dr. Salvatore Casciaro, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente definitiva

sentenza

nella controversia civile recante n. 373 R.G.A.C. dell'anno 2003, vertente fra

A) AVV. PUCCI VITO (difeso da se stesso nonché dagli avv.ti Luigi Liberti e Luigi De Marco).

attore,

B) CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA nonché i Signori **CAMINITI GIORGIO, NENCINI LUCIANO, CANDELARESI CARLO, NARDELLO RUGGIERO, CAROLLO ANTONIO, PISCITELLI PASQUALE, FALONE GIUSEPPE, BRICCONI MASSIMILIANO, ANGELI DENNI, GRAZIANI SAURO** (difesi dagli avv.ti professori Pietro Rescigno, Giuseppe Tucci e Andrea Barenghi)

nonché gli altri convenuti

C) CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CORPO DIRETTIVO DEI TESTIMONI DI GEOVA nonché i Signori **PICCIOLI PAOLO, FARNETI VALTER, ROSATI SERGIO,**

Sent.n. 21
 Fasc.n. 343/03
 Cron. 424/A
 Rep. 51
 Mod.16 n. 21
 oggetto risarcimento danni ed altro
 fatto avviso il 20/09/04
 IL CANCELLIERE Anna Sicoli
 SENT. NOTIFICATA
 Il 20/09/04



e convenuti

IL GIUDICE UNICO
Dr. Salvatore CASCIARO

DANIELI ANTONIO, GRASSI DOMENICO, DITARANTO GIOVANNA, MAGISTER SANDRO, non costituiti.

Svolgimento del processo

Con citazione del 16-10-2003, ritualmente notificata, l'avv. Pucci - professandosi fedele al credo dei Testimoni di Geova - evocò in giudizio la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Caminiti Giorgio, Nencini Luciano, Candelaresi Carlo, Nardello Ruggiero, Carollo Antonio, Piscitelli Pasquale, Falone Giuseppe, Bricconi Massimiliano, Angeli Denni, Graziani Sauro (e gli altri soggetti in intestazione, sia pure *"per indispensabile informazione, per accertare con efficacia di giudicato le conclusioni rassegnate in danno delle altre parti"*) per sentir dichiarare, nei loro confronti, la nullità e/o l'annullamento del provvedimento di "disassociazione" adottato in suo danno in data 3-7-2003, con la motivazione della divisione ex Lettera ai Romani 16:17-18, atteso *"l'insanabile contrasto con i fondamentali principi della Costituzione italiana (art. 13 ss.) e dell'Ordinamento giuridico italiano dell'intero procedimento giudiziario di espulsione instaurato e definito in pregiudizio dell'attore da parte del Comitato Giudiziario speciale e del Comitato giudiziario speciale d'appello"*.

Più in particolare, l'avv. Pucci (dopo una lunga ricostruzione di vicende intervenute all'interno della Congregazione e di sue personali esperienze di vita) dedusse, in sintesi, che il processo disciplinare in questione non era stato preceduto dalla contestazione degli addebiti, né trattato dagli organi statutariamente a ciò deputati (i sedicenti comitati giudiziari non erano previsti nello statuto) e si era per giunta concluso con un provvedimento di espulsione indegno di tal nome, siccome privo di motivazione in quanto consistente in una frase ridicolmente notificata mediante telefono cellulare (primo grado) e per citofono (secondo grado).

IL GIUDICE UNICO
Di Salvatore CASCIARO

Nel costituirsi in giudizio, con distinte comparse, la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e gli altri convenuti in intestazione sub B) chiesero, con varie argomentazioni, la reiezione dell'avversa domanda con vittoria di spese.

I restanti convenuti sub C) restarono invece contumaci.

Sospesa in via cautelare la delibera impugnata, con ordinanza poi revocata dal Collegio in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., la causa, all'esito della fase istruttoria -nell'implicita reiezione delle istanze di prova formulate dalle parti-, è stata infine trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per le memorie conclusive e le repliche ex art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

La domanda del Pucci non merita accoglimento.

1. Con ordinanza resa in sede cautelare questo Giudice, dopo aver affermato la facoltà di sindacato per così dire "formale" sulla delibera resa dalla Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, ne sospendeva l'efficacia esecutiva osservando in buona sostanza, per quanto ancora rileva sul *fumus boni iuris*, 1) che non risultava nella specie rispettato l'iter sanzionatorio stabilito all'art. 5 dello statuto (quivi si legge: "*l'espulsione dei soci aderenti è deliberata dall'assemblea su proposta del Corpo degli anziani delle Congregazioni locali*"), mancando la proposta dell'organismo locale della Congregazione di Bari-S. Spirito e, inoltre, 2) che non si evinceva *ex actis* il rispetto del principio della previa contestazione degli addebiti e dell'audizione dell'incolpato.

2. L'ordinanza in parola, sottoposta a reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. da parte della Congregazione, è stata revocata con ordinanza del 14-12-2004, nella quale il Collegio, dopo un ampio e approfondito *excursus* sui limiti del sindacato giudiziale delle delibere delle confessioni religiose ancorché prive di intesa con lo Stato (qual è appunto la Congregazione

TRIBUNALE DI BARI/SEZIONE DISTACCATA DI BITONTO

Cristiana dei Testimoni di Geova)¹, affermava come il Comitato giudiziale non fosse altro che un'emanazione della stessa Congregazione locale di Bari-S.Spirito ciò in sintonia con lo statuto confessionale il quale consentiva, ex art. 3 u.c., la possibilità di integrazioni per effetto delle norme e delle direttive transnazionali (così la pubblicazione "*Prestate attenzione a voi stessi e a tutto il gregge*" in cui si precisa a pag. 110 come trattare i casi giudiziari) emanate dalla Watch Tower Bible and Tract Society.

Ergo, se è vero che la proposta di delibera di disassociazione fu resa dal Comitato giudiziale di prima istanza, e poi confermata in appello da altro Comitato giudiziale, è vero anche che un siffatto iter deliberativo doveva ritenersi espressione della volontà degli anziani della Congregazione locale di Bari-S.Spirito.

Sotto altro concorrente profilo, il Collegio soggiungeva come il diritto di difesa, pur nell'informalità propria del procedimento *de quo*, fosse stato in concreto rispettato "*nel suo nucleo essenziale costituito dal contraddittorio*" avendo il Pucci avuto (il 4-6-2003, e dunque prima dell'avvio della procedura *giudiziaria*) un colloquio chiarificatore di ben sei ore in cui fu reso edotto, ancorché informalmente, degli addebiti a lui mossi (tant'è che egli si lamentava, a ben vedere, dell'omessa "formale" contestazione con atto scritto, ma la invocata formalità, sempre a parere del Collegio, sarebbe estranea agli scopi dell'intervento disciplinare in questione volto com'è quest'ultimo a redimere il peccatore e a procurarne l'eventuale pentimento).

3. Il percorso logico-giuridico dell'ordinanza collegiale, così come succintamente tratteggiato, è condiviso in questa sede dal Giudicante che, *re melius perpensa*, si richiama *in toto* alle diffuse argomentazioni

¹ L'ordinanza collegiale richiama Cass. S.U. 27-5-1994, n. 5213, che escluderebbe la giurisdizione dello Stato sui provvedimenti a carattere spirituale e disciplinare pur in difetto di specifica intesa ratificata con legge

IL GIUDICE UNICO
Dr. Salvatore CASCIARO.

contenute nell'ordinanza cit., qui da intendersi integralmente trascritta, aggiungendo le seguenti brevi notazioni rafforzative.

Si rinviene agli atti la nota 5-6-2003 (sub doc. n. 11 fasc. Congregazione) a firma del "Corpo degli anziani di Bari-S.Spirito" da cui emerge che fu proprio quest'ultima Congregazione locale a richiedere la trasformazione del Comitato speciale in Comitato giudiziale, ciò che avvalorava l'assunto in ordine al fatto che questo sia null'altro che un'emanazione del Corpo degli anziani della Congregazione locale². In linea con tale prospettazione si legge a pag. 145 della pubblicazione "Organizzati per compiere il nostro ministero" (anch'essa integrativa dello statuto ex art. 3 u.c.): "...il corpo degli anziani della congregazione incaricherà un comitato giudiziario composto di almeno tre fratelli con l'incarico di trattare il caso". Si tratta, per l'appunto, di fratelli incaricati dalla Congregazione locale, tant'è che a pag. 147 della stessa pubblicazione si precisa, per il comitato d'appello (ma deve ritenersi anche per quello di prima istanza), che "si possono impiegare anziani locali o anziani di congregazioni vicine".

Se dunque la procedura seguita in punto di competenza a deliberare la "disassociazione" risponde a quella prevista dallo statuto, ancorché integrato dalla pubblicazione "Prestate attenzione a voi stessi e a tutto il gregge" cit., in cui si precisa come trattare i casi giudiziari, è chiaro allora che il Pucci (già reso edotto dei rilievi a lui mossi nella riunione del comitato speciale del 4-6-2003³), dopo aver *sua sponte* rifiutato il successivo 6 giugno ogni colloquio con i membri del comitato,

² V., a ulteriore riprova, sub doc. 20 fasc. Pucci la proposizione dell'atto di "appello a Cesare" proprio alla Congregazione locale di Bari-S.Spirito la quale ultima, v. doc. 9 fasc. Congregazione, pone in essere anche il Comitato d'appello quale sua diretta emanazione

³ Nel capitolo di prova sub 7 della memoria 8-10-2005 il Pucci dichiara ad es. "di aver denunciato il 4-6-2003 le "pressioni mafiose" da lui subite dai vertici dell'Ente giuridico Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e in particolare da Denni Angeli, Rosa Salvato Comodi, Massimo De Bonfils, Adelfo Indovini e Massimiliano Brucconi finalizzati a insabbiare e a non denunciare i casi di pedofilia verificatisi tra i testimoni di Geova", ciò che lascia intendere, prescindendo dal merito delle questioni, l'esistenza di un serrato dibattito sulle ragioni di quel rapporto di aspra conflittualità con i vertici dell'Associazione, di cui è per vero acclamamento formale la delibera di "disassociazione per Divisione Romani 16/17,18".

IL GIUDICE UNICO
Di Silvano CASCIARO

TRIBUNALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA DI BITONTO

trasformatosi da speciale in giudiziario -i quali preliminarmente avrebbero provveduto all'enunciazione delle incolpazioni⁴-, non può dolersi della violazione del diritto di difesa; l'esercizio del quale costituisce, come noto, una facoltà dell'incolpato e non può trasformarsi *ab extra* in imposizione per il soggetto che liberamente intenda sottrarsi all'iter disciplinare rendendosi irreperibile nel corso del procedimento dinanzi agli organi a ciò deputati.

Per i motivi suesposti, la domanda introdotta contro la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova va conclusivamente rigettata (come pure quella proposta nei confronti degli altri soggetti persone fisiche, evocate in giudizio che terrebbe a presupposto -parrebbe di capire dalla non perspicua narrativa della citazione- una loro responsabilità concorsuale nell'emissione della delibera di "disassociazione", la cui legittimità formale, per contro, è stata qui definitivamente acclarata).

Stimasi equo, per la peculiarità delle questione, compensare le spese di lite fra le parti.

Merita accoglimento l'istanza ex art. 89 c.p.c. di cancellazione formulata dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, con particolare riferimento alle espressioni "*chiaro stampo mafioso*" "*colossale truffa religiosa*", "*clima di omertà*" inserite nell'avversa conclusionale, rispettivamente a pag. 6 e 22, siccome chiaramente non esenti da una connotazione offensiva e, come tali, eccedenti i limiti dell'esercizio del diritto di difesa ancorché inteso in senso lato.

p.q.m.

il tribunale di Bari, Sezione distaccata di Bitonto, in composizione monocratica,

⁴ Nella riunione del Comitato giudiziario gli anziani infatti rendono noti gli addebiti all'incolpato: "... dovrebbero dirgli quale si suppone sia stata la sua condotta", così a pag. 110 *Prestate attenzione* cit.

TRIBUNALE DI BARI/SEZIONE DISTACCATA DI BITONTO

definitivamente pronunciando, rigetta la domanda del Pucci e
compensa le spese del giudizio fra le parti;

visto l'art. 89 c.p.c., dispone la cancellazione dalla comparsa
conclusionale del Pucci, depositata il 18-12-2006, delle espressioni di cui
in parte motiva, mandando la Cancelleria per l'esecuzione.

Bitonto, 20-2-2007

IL GIUDICE UNICO
Di Salvatore CASCIARO

Depositata in cancelleria


oggi

20/02/2007

IL CANCELLIERE C1

Antonia Siculo

Antonia Siculo



Salvatore Casciaro

Per copia autentica dell'originale
per uso ufficioso
data il 02/03/07

IL CANCELLIERE
Antonia Siculo

Antonia Siculo



comparsa € 4,23
per diritti di cui
IL CANCELLIERE C1
Antonia Siculo

Antonia Siculo